



MISURE SPECIALI PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

I datori di lavoro pubblici e privati tenuti ad adempiere all'obbligo imposto dalla Legge 68/1999, ossia di destinare una parte delle proprie assunzioni Nell'ambito del Titolo II, Decreto Cura Italia, recante misure a sostegno del lavoro, il Capo I contiene le disposizioni sull'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Gli articoli di riferimento sono quelli dal 19 al 22.

Cigo e assegno ordinario – articolo 19

orge e accegne	
Soggetti	Datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi
	riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
	Lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23
	febbraio 2020, prescindendo dall'effettiva anzianità di servizio.
Causale	"emergenza COVID-19"
Periodi	Dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese
	di agosto 2020.
Facilitazioni	l datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall'osservanza:
	dell'articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale);
	• dei termini per l'invio della domanda previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma
	2, D.Lgs. 148/2015.
	La domanda non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11, D.Lgs. 148/2015
	(causali).
	I periodi concessi per l'emergenza COVID-19 :
	non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima
	complessiva), e dagli articoli 12 (durata), 29, comma 3 (FIS), 30, comma 1 (assegno
	ordinario), e 39 (norme applicabili ai fondi di solidarietà), D.Lgs. 148/2015;
	sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
	Limitatamente all'anno 2020, all'assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto
	aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015.
	Limitatamente ai periodi concessi per COVID-19, non si applica quanto previsto dai
	seguenti articoli del D.Lgs. 148/2015 sulle contribuzioni addizionali: 5; 29, comma 8,
	secondo periodo; 33, comma 2.
	L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020,
	anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano
	mediamente più di 5 dipendenti ed è prevista la possibilità di richiederne a mezzo istanza
	il pagamento diretto da parte dell'Inps.





	Sono previsti l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, che devono essere
Confronto	svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione
sindacale	preventiva.
Termine	La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui
domanda	ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Fondi di	I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, D.Lgs. 148/2015, e i Fondi
solidarietà	di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40,
	D.Lgs. 148/2015, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime
	modalità di cui all'articolo 19 del Decreto qui riportate.
Limite di	Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate (Fondi esclusi) e di cui all'articolo
spesa e	21 (trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni
blocco delle	di solidarietà in corso) sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni
domande	di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora
	emerga l'esaurimento delle risorse, non saranno prese in considerazione ulteriori
	domande.

Dalla Cigs alla Cigo – articolo 20

Dalla Cigs alla Cigo – articolo 20		
Soggetti	Le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione	
	salariale straordinario.	
Durata	Periodo non superiore a 9 settimane.	
Trattamento	Trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19.	
	La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di	
	integrazione straordinario già in corso.	
	La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche	
	i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura	
	dell'orario di lavoro.	
Condizione	La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla	
	sospensione degli effetti della concessione della Cigs precedentemente autorizzata.	
Facilitazioni	Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo	
	19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima	
	complessiva), e dall'articolo 12 (durata Cigo), D.Lgs. 148/2015.	
	Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi a	
	questo titolo non si applica quanto previsto dall'articolo 5, D.Lgs. 148/2015 (contribuzione	
	addizionale).	
	In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per	
	l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla	
	presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di	
	integrazione salariale, non si applicano gli articoli 24 (consultazione sindacale) e 25	
	(procedimento), D.Lgs. 148/2015, limitatamente ai termini procedimentali.	
Limite di spesa	Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate sono riconosciute nel limite	
e blocco delle	massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020, monitorato dall'Inps.	
domande	Qualora il limite fosse raggiunto non saranno prese in considerazione ulteriori domande.	
Modifiche al	All'articolo 14, comma 1, D.L. 9/2020, le parole "all'interruzione" sono sostituite dalle	
D.L. 9/2020	seguenti: "alla sospensione". Tale articolo disciplina il trattamento ordinario di	
	integrazione salariale per le aziende dell'ex zona rossa che si trovavano già in Cigs. La	
	concessione del trattamento è, quindi, subordinata alla sospensione e non	
	all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria	
	precedentemente autorizzata.	

Dall'assegno di solidarietà a quello ordinario – articolo 21

Soggetti	Datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23 febbraio 2020
	avevano in corso un assegno di solidarietà.
Durata	Periodo non superiore a 9 settimane.
Trattamento	Concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19, che sospende e sostituisce
	l'assegno di solidarietà già in corso e che può riguardare anche i medesimi lavoratori
	beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.
Facilitazioni	I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concessi
	ai sensi dell'articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi
	1 e 2 (durata massima complessiva), e dall'articolo 29, comma 3 (durata prestazioni FIS),
	D.Lgs. 148/2015.
	Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi della disposizione in
	trattazione non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo
	(contribuzione addizionale), D.Lgs. 148/2015.
Limite di spesa	Le prestazioni sono riconosciute, come già evidenziato in relazione all'articolo 19, nel
e blocco delle	limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020, limite che sarà
domande	monitorato dall'Inps e che, se raggiunto, impedirà la presa in carico di ulteriori domande.

Cigd – articolo 22

Cigd – articolo	22
Soggetti	Regioni e Province autonome (tramite i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e
	dell'Alto Adige) possono riconoscere a datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli
	agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
	per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia
	di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
	Sono esclusi dall'applicazione i datori di lavoro domestico.
	Il trattamento è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020.
Condizioni	Accordo preventivo, che può essere concluso anche in via telematica, con le OO.SS.
	comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.
	L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.
Trattamento	Cassa integrazione salariale in deroga con riconoscimento ai lavoratori della
	contribuzione figurativa e dei relativi oneri accessori.
	Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto
	della prestazione da parte dell'Inps e si applica la disciplina di cui all'articolo 44, comma
	6-ter, D.Lgs. 148/2015 (obbligo per il datore di lavoro di inviare i dati necessari all'Inps).
Durata	Durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non
	superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020.
Facilitazioni	Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione
	delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni
	di disoccupazione agricola.
	Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, 1° periodo, Decreto, perciò
	i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall'osservanza dell'articolo
	14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), e dei termini del
	procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, D.Lgs.
	148/2015, per l'assegno ordinario, fermi restando l'informazione, la consultazione e
	l'esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni
	successivi a quello della comunicazione preventiva.

Limite di spesa	Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020,
e blocco delle	da ripartirsi tra le Regioni e Province autonome con uno o più D.M
domande	Le risorse destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite ai
	rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi
	dell'articolo 40, D.Lgs. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni.
	L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati al
	Ministero del lavoro e alle Regioni e alle Province autonome interessate. Qualora dal
	predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di
	spesa, le Regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
Procedura	I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni e delle Province autonome
	interessate, da trasmettere all'Inps in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, la
	cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
	Le Regioni e le Province autonome, unitamente al Decreto di concessione, inviano la
	lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
	verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.
	Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono
	secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
	Il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento
	dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso
	termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale
	termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
	del datore di lavoro inadempiente.
Rapporto col	Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 (Cigd <i>ex</i> zone rosse) e 17 (Cigd Lombardia,
D.L. 9/2020	Veneto ed Emilia Romagna), D.L. 9/2020.

Brescia, 19 marzo 2020

Per avere ulteriori informazioni e per prenotare il proprio appuntamento Ufficio Relazioni Industriali e Sindacali Apindustria Brescia: tel. 03023076 - fax 0302304108 - emailsindacale@apindustria.bs.it